



PIERO SANDULLI ENRICO FANESI

*In tema di costituzionalità del rito sommario
(nota a Corte Costituzionale 26 novembre 2020, n. 253)*

Sommario: 1. Posizione del tema. - 2. Obiettivi perseguiti con l'introduzione del rito sommario di cognizione e relativo ambito di applicazione. - 3. Inammissibilità delle domande non rientranti tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c. - 4. Deroga al principio del *simultaneus processus*. - 5. La tutela del *simultaneus processus* nella giurisprudenza di legittimità. - 6. La complessità della causa come criterio guida nella decisione discrezionale del giudice. - 7. La soluzione del tema operata dalla Corte Costituzionale. - 8. Conclusioni.

1. Posizione del tema.

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

In particolare, il Tribunale ordinario di Termini Imerese ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La vicenda, portata all'attenzione della Corte, è stata provocata da un ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., con il quale gli eredi, nominati in un testamento olografo, avevano agito nei confronti del proprio genitore, il quale possedeva i beni devoluti in successione agli stessi, chiedendone la restituzione.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale mirante all'accertamento della nullità del testamento ed al riconoscimento della sua qualità di erede.

Il giudice rimettente evidenziava come detta domanda, essendo demandata alla competenza del Tribunale in composizione collegiale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.

In merito alla non manifesta infondatezza il Tribunale di Termini Imerese sottolineava come la causa, introdotta dal convenuto nel procedimento sommario, avesse carattere pregiudiziale rispetto a quella formulata dai ricorrenti e, l'eventuale declaratoria di inammissibilità della stessa, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte Costituzionale, partendo da una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento, afferma che sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni di costituzionalità, motivando la sua conclusione tanto con riferimento alla violazione del principio del *simultaneus processus*, quanto con valutazioni di comparazione e di sistema¹.

Sulla base dell'orientamento già seguito dalla Corte di Cassazione, con la decisione n. 11512 del 2012², anche la Corte Costituzionale tende ad eliminare le perplessità, suscitate dalla non felice scelta del legislatore del 2009, che ha definito sommario il rito previsto dagli articoli 702 bis, ter e quater³.

¹ Per un primo commento v. P. LICCI, *La Corte costituzionale e i nuovi (più ampi) confini del mutamento di rito nel procedimento sommario di cognizione*, in www.judicium.it.

² Vedila in Giust. Civ. Mass. 2012, 7-8, 895.

³ Non poche perplessità ha suscitato l'inserimento di questo rito nel quarto libro del codice di procedura civile e non nel secondo come sarebbe stato più logico.



2. Obiettivi perseguiti con l'introduzione del rito sommario di cognizione e relativo ambito di applicazione

Al fine di meglio comprendere la decisione cui sono pervenuti i giudici della legittimità delle leggi, si rende opportuna una sintetica ricostruzione inerente agli obiettivi perseguiti dal legislatore del 2009 con l'introduzione del rito sommario di cognizione, nonché una breve disamina relativa all'ambito di applicazione del procedimento.

Esso, disciplinato dagli artt. 702 *bis-ter-quater* c.p.c.⁴, è stato introdotto con l'obiettivo di ridurre la durata dei giudizi di primo grado; lo strumento è volto a favorire l'accelerazione e la speditezza dei processi nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, consentendo all'attore la scelta di un rito più celere rispetto a quello ordinario, laddove sia possibile istruire la causa nelle forme, rapide e snelle (omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio), di cui alle norme sopra indicate⁵.

La finalità perseguita, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale⁶, risulta coerente con il principio, di rilievo costituzionale, della ragionevole durata del giudizio.

Al fine di conseguire tale obiettivo, l'art. 702 bis c.p.c. circoscrive l'esperibilità del procedimento sommario unicamente alle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, ex art. 50 ter c.p.c.; ciò implica, necessariamente, che sono escluse dall'ambito di applicazione del rito le ipotesi in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, nonché quelle che la normativa speciale (L. n. 533/73) attribuisce al Giudice del lavoro.

Proseguendo nell'analisi del dettato normativo, il successivo art. 702 ter, comma 2, c.p.c., sottolinea che qualora il giudice, adito con il rito sommario, rilevi che la domanda non rientri tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., debba procedere alla dichiarazione di inammissibilità, con ordinanza non impugnabile. Nello stesso modo è chiamato a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale devoluta alla decisione collegiale.

Proprio questo ultimo profilo è stato oggetto della censura promossa dal Tribunale rimettente. Al fine di comprendere le conclusioni cui sono giunti i giudici sedenti nel palazzo della Consulta + necessario procedere all'esatta disamina della disposizione in esame.

3. Inammissibilità delle domande non rientranti tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c.

La norma concerne la violazione del presupposto specifico di esperibilità del procedimento sommario innanzi al tribunale monocratico, allorché venga proposta con rito sommario, tanto in via principale quanto in via riconvenzionale, una domanda riservata a decisione collegiale ex art. 50 bis c.p.c.⁷.

⁴ Sul procedimento sommario di cognizione V. senza pretese di completezza: G. ARIETA, *Il rito "semplificato" di cognizione*, in www.judicium.it; G. BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, 324 ss.; P. BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, 185 ss.; R. CAPONI, *Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.*, in www.judicium.it; B. CAPPONI, *Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis ss. c.p.c.)*, in www.judicium.it; A. CARRATTA, *Il nuovo procedimento sommario*, in C. Mandrioli-A. Carratta, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009; ID *Nuovo procedimento sommario e presupposto dell' "istruzione sommaria": prime applicazioni*, in *Giur. It.*, 2010, 902 ss.; L. DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1582 ss.; A. GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2009, 137 ss.; F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2009, 1568 ss.; M. A. LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1225 ss.; S. MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1025 ss.; A. ROMANO, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto proc. Civ.*, 2010, 195 ss.; M. PACILI, *Brevi note sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2011, 935 ss.; A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, in *Commentario del codice di Procedura Civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2016; R. TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, 112 ss.; F. TOMMASEO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Prev. Forense*, 2009, 125 ss.

⁵ Tale esigenza risulta particolarmente pregnante in un contesto, quale quello italiano, in cui i tempi medi per giungere alla conclusione di un giudizio civile superano i 10 anni (dal momento della prima udienza del giudizio di primo grado, alla decisione della Cassazione); e, come è stato osservato: *"Amministrare giustizia in tempi non utili alla certezza del diritto si traduce in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia"*, v. P. SANDULLI, *Il diritto alla tutela giurisdizionale alla luce della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, 390.

⁶ Cfr. Corte Costituzionale decisione n. 172 del 2019.



In tal caso, secondo quanto in precedenza chiarito, il giudice adito dovrà pronunciarsi con un'ordinanza di inammissibilità, che chiude in rito il processo, provvedendo anche sulle spese⁸; la suddetta ordinanza è espressamente dichiarata dal legislatore non impugnabile⁹.

Avverso tale provvedimento di inammissibilità è stato ritenuto inammissibile anche il ricorso straordinario in cassazione, ex art. 111 della Carta costituzionale, sul presupposto che: *“la declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non impedisce alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio”*¹⁰.

Dalla lettera della norma emerge come sia consentito il cumulo processuale, con le forme del procedimento sommario, unicamente nell'ipotesi in cui tutte le domande siano proponibili con il rito speciale, in quanto demandate alla decisione del tribunale in composizione monocratica.

In tal modo, la procedura, in esame, limita i diritti del convenuto a cui viene sottratta una delle possibilità di esercizio della sua attività difensiva: quella della proposizione della domanda riconvenzionale, che ampliando il tema del decidere consente alla parte, chiamata in giudizio, di esercitare alla massima potenza il suo diritto di difesa.

Qualora, viceversa, alcune di esse siano riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale, il principio operante è quello della separazione a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Analoga considerazione è desumibile dall'analisi del successivo comma 4 dell'art. 702 ter c.p.c., il quale stabilisce che quando la domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice debba disporre la separazione. Nel silenzio della legge dovrebbe ritenersi operante la medesima regola nei rapporti tra domanda introduttiva e domanda proposta contro terzi chiamati¹¹.

4. Deroga al principio del *simultaneus processus*

Nella loro analisi i Giudici della legittimità delle leggi si concentrano, anzitutto, sul ricordato profilo relativo alla pronuncia di inammissibilità.

La premessa da cui muove la Consulta è quella per cui, nel caso di specie, sussiste un nesso di pregiudizialità forte tra la domanda introdotta con il rito sommario di cognizione e quella, proposta, in via riconvenzionale, dal convenuto, relativa all'accertamento della nullità del testamento.

Da tale considerazione si desume che *“la sorte della causa pregiudicata è condizionata – logicamente e processualmente- da quella della causa pregiudicante e, ciò non di meno, la disposizione censurata impone al giudice adito con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. di dichiarare inammissibile, in ogni caso, la domanda riconvenzionale in limine, prima ancora e a prescindere dalla valutazione che lo stesso giudice sarà chiamato ad effettuare sulla domanda principale ex art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ.”*.

La declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, devoluta alla cognizione collegiale, e, come tale, non assoggettabile al rito sommario, impedirebbe la realizzazione del *simultaneus processus* e creerebbe una serie di inconvenienti soprattutto in casi, quali quello in esame, di connessione forte o per pregiudizialità¹².

Il processo cumulato, infatti, persegue lo scopo di evitare un conflitto pratico di giudicati, in modo da consentire al sistema di garantire la coerenza tra le decisioni; l'obiettivo verrebbe viceversa frustrato dalla lettera della legge.

⁷ A. TEDOLDI, *op. cit.*, 432.

⁸ G. ARIETA, *op.cit.*

⁹ Sull'impossibilità di proporre impugnazione avverso il provvedimento reso, V. in dottrina: S. MENCHINI, *op. cit.*, 1030; C. CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. giur.*, 2009, 884; A. TEDOLDI, *La conversione dal e nel rito sommario*, in *Giur. it.*, 2020, 469; G. BASILICO, *Rapporti con il processo di cognizione ordinaria*, in *Giur. it.*, 2010, 736; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2017, 137; ipotizza il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. per la statuizione sulle spese, che il giudice dovrebbe in ogni caso pronunciare ponendole a carico della parte soccombente L. DITTRICH, *op. cit.*, 1589.

¹⁰ Cass. civ., Ordinanza n. 15860 del 25.06.2013.

¹¹ S. MENCHINI, *op. cit.*, 1029; nello stesso senso A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione, cit.*, 442.

¹² F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, 1569; S. MENCHINI, *op.cit.*, 1029; A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione, cit.*, 443.



Al fine di ovviare a questa incoerenza normativa ed al fine di tutelare adeguatamente il diritto di difesa delle parti e le esigenze di economia processuale, la dottrina aveva tentato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.

E' stato evidenziato che, nei casi di domande legate da vincoli di connessione forte per pregiudizialità-dipendenza o per incompatibilità, non si sarebbe dovuto applicare il meccanismo previsto dalla legge, con la conseguente declaratoria di inammissibilità e separazione delle domande cumulate devolute alla decisione collegiale, bensì convertire il rito sommario in ordinario, attribuendo l'intera causa al tribunale in composizione collegiale¹³.

Medesima considerazione veniva effettuata con riferimento alla previsione di cui all'art. 702 ter, comma 4, c.p.c., il quale dispone la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale, qualora la stessa richieda un'istruzione non sommaria¹⁴.

Sul punto, però, la Corte Costituzionale ha rilevato che il chiaro tenore letterale della disposizione non consente di enucleare alcuna distinzione in via interpretativa, "essendo unica la «sorte» di ogni domanda riconvenzionale che introduca una causa riservata alla cognizione dello stesso tribunale in composizione collegiale; ciò ove anche sussista – come nella fattispecie all'esame del giudice a quo – un rapporto di connessione forte per pregiudizialità-dipendenza tra causa principale e causa riconvenzionale".

I giudici della legittimità delle leggi, dopo aver tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, vagliando ipotesi derivanti dall'analisi degli istituti previsti dagli articoli 34 (connessione per pregiudizialità) e 295 (sospensione per pregiudizialità), hanno, dovuto riscontrare l'impercorribilità di tale strada di fronte alla estrema rigidità del dato letterale della norma.

5. La tutela del *simultaneus processus* nella giurisprudenza di legittimità.

L'analisi della Corte prosegue valutando considerazioni di comparazione e di sistema, dalle quali, emergono le conseguenze eccessive e irragionevoli della regola che sanziona con l'inammissibilità la domanda riconvenzionale soggetta a riserva di collegialità.

In primo luogo sono state evidenziate le ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la necessità di disporre il mutamento del rito, al fine di assicurare il principio del *simultaneus processus*.

Le vicende enucleate attengono, al caso in cui la domanda principale, introdotta con il procedimento sommario e quella riconvenzionale pregiudicante, soggetta a riserva di collegialità, siano proposte dinanzi a giudici diversi. In tal caso la giurisprudenza si è espressa nel senso di escludere la sospensione della causa da parte del giudice del procedimento sommario, il quale, viceversa, deve mutare il rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in ossequio all'ordinaria disciplina della connessione delle cause¹⁵.

¹³ G. ARIETA, *op.cit.*; G. BALENA, *op.cit.*, 331; F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, 1569; S. MENCHINI, *op.cit.*, 1029-1030; A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione, cit.*, 444.

¹⁴ G. BALENA, *op.cit.*, 331; L. DITTRICH, *op. cit.*, 1593, il quale evidenzia che la soluzione prospettata è comunque opinabile in quanto sembrerebbe chiaro l'orientamento del legislatore nel senso della separazione delle cause; F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, 1569; S. MENCHINI, *op.cit.*, 1029-1030.

¹⁵ Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 3 del 02.01.2012, la quale prevede che: "Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c."; in *Giur. it.* 2012, 2326, con nota di F. COSSIGNANI, *Della sospensione per pregiudizialità del procedimento sommario di cognizione*, il quale ritiene corretta la premessa circa il carattere sommario del procedimento, non condividendo tuttavia la soluzione prospettata; e in *Riv. dir. proc.*, 2013, 214, con nota critica di A. NERI, *Sulla presunta illegittimità dell'adozione del provvedimento di sospensione nell'ambito del procedimento sommario di cognizione*, la quale viceversa non ritiene corretta la premessa relativa al carattere sommario del procedimento e evidenzia come la soluzione prospettata conduca a conseguenze irragionevoli; ritiene discutibile tale pronuncia A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione, cit.*, 375, cfr. nota 197.



La seconda fattispecie esaminata è quella in cui insorga una questione di pregiudizialità tra cause proposte entrambe, in via principale, innanzi allo stesso giudice, rispettivamente con il rito sommario e con quello ordinario.

Anche in quest'ultima ipotesi la giurisprudenza si è pronunciata nel senso dell'illegittimità della sospensione e nella necessità, a norma dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., di disporre il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.¹⁶.

È evidente come, in entrambi i casi, venga affermata la necessità di mutamento del rito al fine di garantire il *simultaneus processus*. Da quanto evidenziato, ad avviso della Corte, risulterebbe irragionevole escludere tale possibilità nell'ipotesi di cause proposte sin dall'inizio, entrambe con il rito sommario di cognizione, in uno stesso processo.

6. La complessità della causa come criterio guida nella decisione discrezionale del giudice

L'ulteriore ragione individuata a sostegno dell'illegittimità della norma deriva da considerazioni di ordine sistematico.

È noto che il procedimento sommario si caratterizzi per un presupposto specifico, proprio dell'istituto, che è costituito, oltre all'appartenenza della controversia alla decisione monocratica del tribunale¹⁷, dalla previsione di cui all'art. 702 ter, commi 3 e 4, c.p.c., inerente alla decisione del giudice circa la necessità o meno di "un'istruzione non sommaria" e l'eventuale mutamento del rito in ordinario.

Il giudice, infatti, ove la domanda possa essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica, è chiamato a compiere una valutazione in merito alla natura dell'istruttoria eventualmente da espletare, al fine di verificare la possibilità di proseguire la trattazione della causa nelle forme del sommario, ovvero disporre il passaggio al rito ordinario di cognizione; tale attività rappresenta l'elemento maggiormente caratterizzante la prima udienza del rito sommario¹⁸.

Tale valutazione deve operare tanto in relazione alla domanda principale, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., qualora la necessità del mutamento sorga a seguito delle difese delle parti, quanto, ai sensi del successivo comma 4, nei confronti della domanda riconvenzionale.

Il giudice gode dunque di ampia discrezionalità nella scelta del *modus procedendi*; egli, infatti, valutata la complessità della lite¹⁹, e qualora la stessa necessiti di un'istruzione non sommaria, deve disporre il mutamento del rito, fissando l'udienza per i provvedimenti previsti dall'articolo 183 c.p.c.²⁰.

¹⁶ Cassazione civile sez. VI, Ordinanza n.31801 del 07.12.2018, laddove si stabilisce che: "Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'[art. 702-bis c.p.c.](#), insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'[art. 295 c.p.c.](#) (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'[art. 337, comma 2, c.p.c.](#)), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'[art. 702-ter, comma 3, c.p.c.](#), disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex [artt. 273 e 274 c.p.c.](#) (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'[art. 40, comma 3, c.p.c.](#)".

¹⁷ F. P. LUIO, *Diritto processuale civile*, cit., 135.

¹⁸ M. A. LUPOLI, *Tra flessibilità e semplificazione (Un embrione di case management all'italiana?)*, Bologna, 2018, 294; A. TEDOLDI, *La conversione dal e nel rito sommario*, cit., 462, l'A. ritiene che dal terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. emerga il tratto giuridico tipizzante il procedimento sommario di cognizione; sottolinea G. BASILICO, *op.cit.*, 734, che "È evidente che il potere conferito al giudice è enorme; apparentemente è l'attore che sceglie, ma l'ultima parola sul rito da seguire spetta, in realtà, a lui, con ampia discrezionalità".

¹⁹ Sul criterio della complessità della lite v. R. CAPONI, *Processo civile e nozione di controversia «complessa»: impieghi normativi*, in *Foro it.*, 2009, 136 ss.

²⁰ Tale profilo si inserisce nel dibattito sviluppatosi in dottrina in merito alla compatibilità con i principi costituzionali del giusto processo di un modello procedimentale, a funzione decisoria, che lasci spazi alla discrezionalità del giudice nel regolare l'andamento del processo e l'assunzione dei materiali istruttori. Parte della dottrina ritiene che l'art. 111 Cost., nel prevedere, al comma 1, che "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", prescriverebbe che il processo, in tutto il suo sviluppo, sia dettagliatamente disciplinato dalla legge; V. sul punto A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003, 657, *Id Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, 241 ss., l'A. ritiene non compatibile con il principio del giusto processo una disciplina dello stesso rimessa nella massima parte al



Tale rilievo è avvalorato dalla successiva previsione dell'art. 183 bis c.p.c. che è intervenuto nel 2014 a completare l'ordito del codice di rito civile circa il rito sommario.

Invero, la norma, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, prevede la possibilità per il giudice di disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario, a seguito della valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria²¹.

I presupposti per la conversione del rito attengono, dunque, al tasso di complessità della controversia in fatto o in diritto, nonché all'intensità della istruzione²², e sono riservati alla valutazione discrezionale del giudice²³.

I giudici delle leggi, muovendo da tali considerazioni di ordine sistematico, evidenziano come emerga la “*progressiva accentuazione del controllo dell'autorità giudiziaria nella scelta del rito più adatto per la definizione della controversia in promo grado*” e come tale facoltà sia preclusa dalla disposizione censurata, che si rivela distonica rispetto all'assetto normativo vigente.

7. La soluzione del tema operata dalla Corte Costituzionale.

Sulla base delle considerazioni esposte la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Ad avviso della Corte Costituzionale costituisce elemento dirimente la circostanza che la finalità acceleratoria, perseguita dal legislatore con l'introduzione del procedimento sommario di cognizione, sia sì funzionale a garantire la ragionevole durata del processo, ma si riveli conseguenza sproporzionata e irragionevole ex art. 3 Cost., nell'ambito di una fattispecie quale quella in esame²⁴.

potere discrezionale del giudice; L. LANFRANCHI, *La roccia non incrinata*, Torino 2004, 477; ID., *Profili sistematici dei procedimenti decisorii sommari*, ora in *La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti*, Torino 2011; R. DONZELLI, *Sul “Giusto processo” civile “regolato dalla legge”*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, 942 ss.; A. CARRATTA, *Processo sommario (diritto processuale civile)*, in *Enc.dir.*, Annali, vol. II, tomo 1, 2008, 877; A. GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 150; P. SANDULLI, *op.cit.*, 386, l'A. ritiene che al di là della terminologia adottata dal legislatore costituzionale dovrebbe, più propriamente, parlarsi di dovuto processo. Altra parte della dottrina esprime opinioni più aperte ritenendo che anche un procedimento sommario possa aspirare a soddisfare i canoni del giusto processo nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti; V. C. CONSOLO, *Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. Giur.*, 2009, 743; G. ARIETA, *Le tutele sommarie*, in *Trattato di diritto processuale civile*, vol. X, II ed., Padova, 2010, 2; M. A. LUPOI, *op. cit.*, 569; nel senso che l'art. 111, comma 1, Cost. stabilisca una riserva di legge relativa V. S. CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 1010; nel senso di non intendere la riserva di legge di cui all'art. 111 Cost rigidamente, come precostituzione assoluta di analitiche e anelastiche scansioni procedurali, poiché nessun ordinamento si spinge a ritenere illegittime norme che conferiscono al giudice poteri di *case management* una volta che siano osservati i requisiti fondamentali del contraddittorio e della parità d'armi dinanzi a un giudice terzo e imparziale A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, *cit.*, 142; in materia di approcci di *case management* V. M. DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 282 ss. Per un'ampia ricostruzione delle differenti posizioni V. M. L. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione (Un embrione di case management all'italiana?)*, 545 ss.

²¹ Sull'art. 183 bis c.p.c. v. G. BASILICO, *Art. 183 bis: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2015, 1749 ss.; P. DELLA VEDOVA, *Alcune riflessioni intorno all'art. 183 bis del codice di rito civile ed al giudizio sommario di cognizione*, in www.judicium.it; A. TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis C.P.C.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 489 ss.; R. TISCINI, *op. cit.*, 116 ss.

²² R. TISCINI, *op. cit.*, 116

²³ Osserva A. TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis C.P.C.)*, *cit.*, 497, che le espressioni utilizzate per enucleare i presupposti in virtù dei quali il giudice potrebbe disporre il mutamento del rito implicherebbero la conseguenza di “*lasciar libero il giudice di organizzare le forme del procedimento come meglio crede e ritiene, secondo moderni strumenti di case management, per adattare le forme procedurali alle concrete esigenze della singola causa, nella rigorosa osservanza del contraddittorio e nella scrupolosa tutela del diritto di difesa*”.

²⁴ Sulla necessità che la previsione di inammissibilità risponda a criteri di ragionevolezza Cfr. Corte Costituzionale decisione n. 241 del 2017, con nota di A. CARRATTA, *La Corte costituzionale e l'abuso della “sanzione” processuale*, in *Giur. it.*, 2018, 83 ss.; l'A. sottolinea che: “*la «ragionevolezza» della sanzione processuale di volta in volta comminata dal legislatore per contrastare una determinata condotta delle parti o per sanzionare una*



Invero, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti non deve realizzarsi in modo da ledere o comprimere eccessivamente uno di essi, rivelandosi così distonico rispetto al dettato costituzionale.

Rileva, sul punto, la consulta che la dichiarazione di inammissibilità comporta evidenti inconvenienti derivanti dalla trattazione separata della causa pregiudicata con il procedimento sommario e della causa pregiudicante con il procedimento ordinario.

La scelta legislativa sbilanciata in favore della ragionevole durata del processo produce notevoli ed incomprensibili danni in tema di *simultaneus processus*, con la conseguenza di rischiare la produzione di un contrasto tra giudicati.

Inoltre, le conseguenze irragionevoli dell'inammissibilità derivano dalla contrarietà della norma con l'assetto normativo vigente per il mutamento del rito; in relazione a tale profilo, dall'analisi delle disposizioni vigenti in materia, emerge un'ampia discrezionalità riservata al giudicante nella decisione circa la perseguibilità della causa nelle forme del rito sommario ovvero nel disporre il mutamento del rito in ordinario.

Infatti, riscontra la Corte che la norma viola il diritto di difesa del convenuto garantito dall'art. 24 Cost, poiché la preclusione assoluta del processo cumulato comporta per quest'ultimo la necessità di proporre separatamente la propria domanda, seppur pregiudiziale a quella proposta dal ricorrente, confidando in meccanismi di raccordo solo eventuali e non sempre soddisfatti.

8. Conclusione.

Nel concludere il presente scritto è necessario formulare alcune considerazioni sia sulla previsione di inammissibilità delle domande non rientranti nell'ambito di applicazione del rito sia, in base a valutazioni di sistema, sulla possibilità per il giudice di disporre il mutamento del rito e garantire così il *simultaneus processus*.

Al riguardo va evidenziato come l'art. 702 ter c.p.c. ponga problemi di legittimità costituzionale anche con riferimento alla previsione contenuta nella prima parte della norma, relativa all'inammissibilità della domanda proposta in via principale con le forme del procedimento sommario di cognizione, poiché non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c.,

Emerge che nel caso in cui sia la domanda principale a violare il presupposto specifico di esperibilità del rito sommario dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il giudice debba parimenti pronunciare un'ordinanza di inammissibilità, espressamente qualificata come non impugnabile²⁵.

Come osservato da attenta dottrina²⁶, la sanzione dell'inammissibilità risulta eccessiva e, rispetto ad essa, potrebbe profilarsi un vizio di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione ai casi in cui, a seguito della declaratoria di inammissibilità, maturino effetti pregiudizievoli di carattere processuale e sostanziale e la domanda non sia efficacemente e integralmente riproponibile.

È auspicabile che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., porti, a un ripensamento dell'istituto anche con riferimento alla prima parte della disposizione, in modo tale da sviluppare soluzioni più garantiste per le parti, almeno nei casi in cui la riproposizione della domanda principale nelle forme ordinarie non sia possibile o non sia idonea a assicurare le medesime utilità di quella originaria²⁷.

determinata imperfezione dell'atto va commisurata sia con lo scopo che il legislatore intende perseguire attraverso l'introduzione di tale sanzione, sia con le conseguenze processuali che la sua applicazione determina per la parte a cui carico viene posta?

²⁵ Propendo per la proponibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., nei casi in cui, a seguito della declaratoria di inammissibilità, la situazione soggettiva subisca nocimenti, perché maturata una prescrizione o decadenza o altro effetto di carattere processuale o sostanziale, A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., 441; nonché in relazione al capo relativo alle spese di lite G. ARIETA, *op. cit.*; M. A. LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, cit., 1244.

²⁶ A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., 433 ss.

²⁷ Ad oggi, infatti, si è correttamente osservato che l'unica soluzione ipotizzabile è quella di riproporre la domanda dinanzi al tribunale nelle forme ordinarie, ovvero nelle forme del rito sommario qualora si reputi che il giudice abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità, A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., 438. Cfr. sul punto C. CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi*



Inoltre, muovendo dall'analisi svolta dalla Corte della legittimità delle leggi in chiave sistematica, può evidenziarsi come la sanzione dell'inammissibilità risulti sproporzionata anche con riferimento a domande riconvenzionali che non siano relative a una causa pregiudiziale.

La declaratoria di inammissibilità, infatti, impedirebbe anche in tal caso la realizzazione del *simultaneus processus* e il conseguente rischio di un conflitto di giudicati, ciò senza voler considerare il *vulnus* del convenuto che si vede irragionevolmente privato di uno dei mezzi con i quali esercitare il suo diritto alla difesa.

Al fine di ovviare alla problematica testé indicata, nonché per tutelare l'effettività del diritto di difesa delle parti e le esigenze di economia processuale, sarebbe auspicabile estendere anche a dette ipotesi il principio enunciato dalla Corte con riferimento all'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., offrendo al giudice adito con il rito sommario la possibilità di convertire lo stesso in ordinario, attribuendo così l'intera causa al tribunale in composizione collegiale.

Analoghe considerazioni vanno effettuate con riferimento alla previsione di cui all'art. 702 ter, comma 4, c.p.c., laddove è prevista la possibilità per il giudice di disporre il mutamento del rito nei confronti della domanda riconvenzionale che, pur rientrate nell'ambito di applicazione dell'art. 702 bis c.p.c., richieda un'istruzione non sommaria.

Potrebbero in specie accogliersi le argomentazioni sviluppate in dottrina²⁸, in modo da concedere al giudice di disporre la trasformazione del rito non solo per la causa riconvenzionale, ma anche per quella principale, consentendo la trattazione cumulata delle domande con le regole del secondo libro del codice e garantendo così il principio del cumulo processuale, in ossequio alla previsione di cui all'art. 40 c.p.c.

Va sottolineato come, nelle loro argomentazioni, i Giudici della consulta abbiano valorizzato il principio della complessità della controversia, come parametro illuminante per il giudice adito nella scelta del rito più adatto alla definizione della controversia in primo grado.

La Corte, infatti, analizzando gli artt. 702 ter c.p.c. e 183 bis c.p.c., evidenzia come risulti distonica la disposizione censurata, laddove non consenta al giudice di compiere una valutazione in merito al rito, ordinario o sommario, che risulti più adeguato a seconda dell'ipotesi dedotta in giudizio.

Il ragionamento espresso è finalizzato ad implementare il principio di elasticità nel processo civile, al fine consentire un dialogo fra il giudice e le parti nella determinazione, caso per caso, del rito più opportuno.

In tale ottica va visto con sfavore il recente disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che, anche alla luce dell'analisi tecnico-normativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020, prevede l'abrogazione dell'art. 702 bis c.p.c. e l'introduzione di un unico rito semplificato, ispirato in larga parte al procedimento sommario.

Il d.d.l., infatti, elimina le possibilità di *case management* previste dai menzionati artt. 702 ter e 183 bis c.p.c., determinando una grave diminuzione di elasticità nel processo²⁹ ed una evidente violazione del diritto alla difesa.

La proposta è già stata oggetto di forti critiche in dottrina³⁰: il legislatore, muovendosi nella direzione testé indicata, creerebbe, infatti, un modello ibrido e rigido, rinnegando la scelta operata nel 2009, sulla scia degli ordinamenti europei a noi prossimi, per un modello di rito elastico, basato su tecniche di *case management*, che consenta la celere soluzione di controversie caratterizzate da un minor grado di complessità.

a prima lettura, cit., 883; F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 1568, che avvicinano la previsione in esame a quella di cui all'art. 640 c.p.c., in materia di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo.

²⁸ G. BALENA, *op.cit.*, 331; F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 1569; S. MENCHINI, *op.cit.*, 1029-1030; A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., 444.

²⁹ P. BIAVATI, *Le recenti riforme e la complessità trascurata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 444.

³⁰ P. BIAVATI, *Le recenti riforme e la complessità trascurata*, cit., 435 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Sommariizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 510; A. TEDOLDI, *La conversione dal e nel sommario*, cit., 474 ss.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

È auspicabile che, con il conforto delle argomentazioni enucleate dalla Corte Costituzionale nella pronuncia oggetto del presente commento, possa aprirsi una riflessione ulteriore finalizzata ad individuare un rito ad un tempo semplificato e flessibile, che garantisca strumenti idonei a mutare il tipo di tutela in base alla complessità del caso concreto dedotto in giudizio.